

Certificazione obbligatoria dei contratti in caso di lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del DPR 177/2011 e del D.LGS. 81/2008 - Presentazione della Convenzione

Le imprese che eseguono lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come definiti dagli artt. 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 devono rispettare determinati requisiti di qualificazione necessaria per eseguire tali lavorazioni.

Trovarsi ad operare in un ambiente sospetto di inquinamento o confinato è molto più comune di quanto si pensi: si tratta infatti di pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.

Si tratta, dunque, di una eventualità piuttosto frequente tutte le volte che, ad esempio, si debbano eseguire scavi, mantenere vasche e *silos*, spurgare pozzi neri, operare in cisterne, *container*, stive; ispezionare, pulire o riparare tubazioni ecc...

Queste lavorazioni sono sovente oggetto di contratti di appalto o subappalto affidati a società cooperative.

Tra i requisiti di qualificazione richiesti per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è prevista la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro autonomo, così come dei contratti di somministrazione, appalto o subappalto che prevedano tali lavorazioni.

Come chiarito anche dalla Nota del Ministero del lavoro 11649/2013, il mancato rispetto di tale obbligo, nel determinare il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, integra una violazione dell'art. 26, comma 1, lett. a) del d. lgs. 81/2008, perché si traduce nella mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori coinvolti.

Tale violazione comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, pesanti sanzioni: l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

La Convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche consentirà alle imprese associate U.NI.COOP di poter accedere ad un servizio di certificazione di qualità con la Commissione di certificazione di SAPIENZA Università di Roma a tariffe di favore.

Sarà, dunque, possibile adempiere pienamente agli obblighi di certificazione per le lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, evitando le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento.

Con l'occasione, in continuità con i pregressi rapporti di collaborazione tra U.Ni.COOP e il Dipartimento di Scienze giuridiche, la Convenzione prevede una ulteriore scontistica per tutti gli altri servizi offerti dalla Commissione anche a prescindere dalle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ad esempio: certificazione dei contratti di lavoro, compresa l'assenza dei requisiti di etero-organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative, dei contratti di appalto, di somministrazione, dei contratti di rete, dei patti di demansionamento, delle rinunzie e transazioni).

Il ricorso alla certificazione, come noto, è sempre opportuno: da un lato, aumenta la qualità dei contratti di lavoro e riduce sensibilmente il rischio di contenzioso con i lavoratori; dall'altro lato, "blocca" gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro, evitando che l'ispettore possa adottare provvedimenti a carico dell'impresa in assenza dell'impugnazione del provvedimento di certificazione.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile visitare il sito Internet della Commissione di certificazione di SAPIENZA Università di Roma <https://www.scienzeqgiuridiche.uniroma1.it/certificazione-lavoro> o contattare direttamente la Commissione all'indirizzo mail: certificazionelavoro@uniroma.it